



CITTA' DI CANELLI

Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 49/2020

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' "EGEA ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.P.A."

L'anno **duemilaventi** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **19:30** in Videoconferenza, ai sensi del D.P. 1/2020, quale effetto della convocazione disposta dal Presidente, si è regolarmente riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale Avv. Michela Parisi Ferroni coadiuvato per la registrazione dalla dott.ssa Ghione Luisella, dipendente del Comune di Canelli.

Il Segretario Generale accertata l'identità dei partecipanti, dà atto che tutti i Consiglieri e lei stessa prendono parte alla seduta in modalità telematica avvalendosi della piattaforma Zoom (cod. accesso 890 0974 8203) Accerta altresì che il suddetto strumento garantisce una interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva partecipazione alle decisioni nonché la chiara, inequivoca e libera espressione delle opinioni e circolazione di eventuali documenti. Verifica inoltre che dette modalità consentono sia al Presidente che al Segretario di identificare in modo inequivoco l'espressione della volontà in modo libero e informato.

Previo appello nominativo effettuato dal Segretario Generale, dalle ore 19:57 sono risultati presenti i Sigg. ri

Cognome e Nome	Presente		Presente
LANZAVECCHIA PAOLO	Sì	BALESTRIERI FRANCESCA	Sì
CORINO ANGELICA	Sì	CAPRA ALESSANDRO	Sì
GANDOLFO PAOLO ERMINIO	Sì	BENE MARTINA	Sì
BOCCHINO GIOVANNI	Sì	STROPPIANA MAURO	Sì
BASSO RAFFAELLA	Sì	NEGRO ALESSANDRO	Sì
CECCONATO FIRMINO	Sì	GIOVINE ROBERTA ROSA	Sì
GIBELLI SILVIA	Sì	FOGLIATI FAUSTO	No Giustificato
BAGNULO FRANCA	Sì	SALSI ENRICO	No Giustificato
GABUSI MARCO	Sì		
		Presenti:	15
		Assenti:	2

È altresì collegato in teleconferenza il Responsabile del Settore 6 "Assetto e tutela del Territorio". Il Presidente del Consiglio CORINO ANGELICA, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e dal Regolamento Comunale per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio

Comunale, assume la presidenza e, constatata la sussistenza del numero legale, invita i Consiglieri presenti a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone come: “Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni giudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”;
- ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 175/16 le operazioni, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti, sono deliberate secondo le modalità di cui all'art. 7, commi 1 e 2 che prevede come la deliberazione sia adottata con deliberazione del Consiglio Comunale, e l'atto deliberativo sia redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1;
- il sopra richiamato art. 5 del D.Lgs. 175/2016 recante “Oneri di motivazione analitica” dispone ai commi 1, 2 e 3 che *“A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. 3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.”*
- l'art. 7 commi 1 e 2 del D.lgs. 175/2016 prevede: *«la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con [...] deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali [...] L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1»;*
- l'art. 4, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 175/2016 recita: *«1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ed acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo*

17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016».

Rilevato che, in merito alla disposizione dell'articolo 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 la Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 5 del 14 gennaio 2009, si è espressa nel senso che la stessa “.....al di là del dichiarato intento di salvaguardare la concorrenza, mira a tutelare gli equilibri generali di finanza pubblica, limitando i costi delle società costituite o partecipate da alcuni enti pubblici, tra cui i comuni.”;

Richiamate le deliberazioni della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia:

- n. 195/2009, nella quale si precisa che: “*Spetta all'ente valutare le modalità ottimali di espletamento del servizio con riguardo ai costi, ai margini di copertura degli stessi, alle migliori modalità di organizzazione del servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità*”
- n. 548/2009, nella quale si precisa che: “*.....sono espressamente consentite esclusivamente partecipazioni societarie che risultano strettamente necessarie e, quindi, strumentali rispetto alle finalità istituzionali degli enti locali e partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale.*”;

Considerato che la società “EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.”, con sede legale in Alba, Via Vivaro n. 2, C.F. e P. IVA 01817090044, capitale sociale pari ad Euro 52.333.855,00:

- è una società c.d. “mista” pubblico-privata partecipata, in forma minoritaria, da soci pubblici Enti locali;
- ha quale oggetto sociale: «l'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, anche tramite la gestione in appalto o in concessione, nonché l'acquisto, la costruzione e manutenzione di impianti:
 - nel settore del gas metano per uso civile e industriale mediante il trattamento, l'accumulo e la distribuzione;
 - nel settore idrico integrato mediante la captazione, il sollevamento, il trasporto, il trattamento e la distribuzione di acqua potabile e per usi diversi, nonché la raccolta, il collettamento e la depurazione di acque di scarico;
 - nel settore dell'igiene urbana mediante la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, inclusa la termo-utilizzazione e la gestione delle discariche, la pulizia delle strade e le altre attività connesse all'igiene urbana ed all'arredo urbano;
 - nel settore del teleriscaldamento mediante la produzione, la distribuzione e la vendita di calore;
 - nel settore dell'energia elettrica per utilizzazioni industriali, commerciali e civili, inclusa l'illuminazione pubblica e l'illuminazione votiva, mediante la produzione e la distribuzione;
 - nel settore della telefonia fissa e mobile in modo diretto o indiretto, mediante accordi con altre imprese operanti nel settore;
 - nel settore degli impianti elettrici o elettronici, di riscaldamento, idrici, idrosanitari e a gas mediante l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, la gestione e la manutenzione degli stessi;
 - nel settore dei combustibili solidi e non, per uso domestico o industriale o di carburante.
- svolge, nel rispetto delle norme di legge, attività di commercializzazione e distribuzione nella circolazione dei beni e dei servizi oggetto della propria attività, dei combustibili per uso domestico o industriale e dei carburanti, nelle varie forme dirette o indirette.
- svolge la propria attività nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, in regime di separazione funzionale, con la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:
 - garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
 - impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
 - impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

- anche tramite controllate o consociate, svolge, nel rispetto delle normative vigenti in materia, ogni attività di natura industriale, tecnica e commerciale nei settori sopra indicati e in quelli ad essi connessi ed affini, e più in generale, nei settori dell'energia, ambiente e telecomunicazioni.
- l'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci.
- svolge per le società partecipate e consociate: servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, presta avalli, fidejussioni ed ogni garanzia anche reale, effettua versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia»;

Preso atto che detta società, attraverso società direttamente controllate, è interessata a sviluppare, in favore del Comune di Canelli, una serie di interventi, in particolare, nel settore dell'efficientamento energetico;

Ritenuto che la società "EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A." rivesta un notevole interesse pubblico per il Comune di Canelli e, più in generale, per tutto il territorio di Alba - Bra - Langhe - Roero e del Monferrato;

Rilevato in particolare che:

- l'attuale politica della società "EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A." è indirizzata ad effettuare investimenti nel campo energetico con effetti significativi sulla economia locale;
- la società "EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A." ha formalizzato una serie di accordi con aziende locali che ne caratterizzano il ruolo strategico nell'economia del territorio e di supporto al suo vivace reticolo di aziende produttive;
- è interesse del Comune di Canelli entrare a far parte della compagine azionaria della società "EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A." - al pari di altri Comuni del territorio del di Alba - Bra - Langhe - Roero e del Monferrato che ne sono già da tempo soci - e ciò anche tenendo conto che la struttura "duale" della *governance* per come disciplinata dal vigente statuto della società "EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A." prevede, all'art. 4.1, la possibilità per i soci pubblici Enti territoriali di concorrere nella designazione di due membri del Consiglio di Sorveglianza, tra cui il Presidente;
- per la complessità delle attività svolte, la società "EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società già partecipate dal Comune di Canelli;
- come si evince dagli ultimi bilanci di esercizio, la società EGEA - Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A. sta garantendo una distribuzione di utili in capo ai propri soci;

Ritenuto che l'adesione alla Società "Egea Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A." con sede legale in Alba, Via Vivaro, 2 C.F. e P.IVA 01817090044 assuma carattere strategico, sia il naturale sviluppo delle azioni di valorizzazione e sia necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali;

Ritenuto necessario e strategico investire nel turismo come asset di sviluppo al fine di raggiungere i risultati positivi e sostenere e promuovere la spinta imprenditoriale del territorio astigiano;

Ritenuto necessario ed opportuno, non disperdere il patrimonio di esperienze sviluppate e le buone pratiche implementate;

Ritenuto che la partecipazione nella Società "Egea Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A." sia da considerarsi necessaria e opportuna per il Comune di Canelli in quanto trattasi di un'azienda multiservizi dalle solide radici volta a migliorare la qualità della vita delle persone e affermare un modello di sviluppo sostenibile;

Visto lo statuto ed i bilanci degli esercizi del triennio 2016, 2017 e 2018 della società EGEA - Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A. e verificatane la compatibilità con la disciplina di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

Espressa la volontà di aderire nel 2021 alla citata società mediante l'acquisto di n. 10 azioni del valore nominale di Euro 35,00 e del controvalore unitario di Euro 127,63, a fronte del versamento di un prezzo complessivo di acquisto pari a Euro € 1.276,30;

Rilevato che l'acquisto deve intendersi conveniente in termini economici in quanto operando in Amministrazione diretta l'Ente sosterebbe costi per la valorizzazione turistica certamente maggiori;

Dato atto che la spesa troverà previsione nel redigendo bilancio di previsione 2021/2023;

Attestata la compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese e ritenuto che l'acquisto della partecipazione in esame avvenga nel rispetto non soltanto della legislazione interna, ma anche della normativa europea;

Dato atto che il presente schema di deliberazione è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica in conformità alle previsioni di cui all'art. 5, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 mediante pubblicizzazione sul sito del Comune di Canelli per un periodo di 10 giorni e che entro tale termine non sono state presentate osservazioni;

Acquisito il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica amministrativa espresso dal Segretario Generale ai sensi degli artt. 49 c. 2 e 147 bis del D.Lgs. 267/00 e del vigente Regolamento per i controlli interni;

Previa acquisizione del parere preventivo favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore 2 Finanze ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00 e del vigente Regolamento per i controlli interni;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, conservato agli atti;

Sentita la relazione dell'Assessore Bocchino;

Si apre il dibattito ed intervengono i Consiglieri Giovine, Negro, Stroppiana e Gabusi, gli Assessori Gandolfo e Bocchino;

Udita la replica dell'Assessore Bocchino e l'intervento del Sindaco;

Dato atto che tutti gli interventi risultano riportati in forma riassuntiva nel verbale dell'adunanza consiliare ed integralmente conservati su supporto cd versati agli atti;

Accertata la permanenza dei Consiglieri presenti in collegamento telematico durante l'intera seduta;

Verificata l'interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva partecipazione alle decisioni nonché la chiara, inequivoca e libera espressione delle opinioni e circolazione di eventuali documenti

Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Stroppiana, Negro e Giovine) espressi in forma palese per appello nominale

DELIBERA

1) di intendere aderire alla società "EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.", con sede legale in Alba, Via Vivaro n. 2, C.F. e P. IVA 01817090044, capitale sociale pari ad Euro 52.333.855,00 mediante l'acquisto nel 2021 di n. 10 azioni del valore nominale di Euro 35,00 e del controvalore unitario di Euro 127,63, a fronte del versamento di un prezzo complessivo di acquisto pari a Euro 1.276,30;

2) di dare atto che tutte le spese derivanti dal presente provvedimento, ivi comprese quelle notarili, saranno a carico del Comune di Canelli e troveranno imputazione nel redigendo bilancio di previsione 2021/2023;

3) di demandare al Responsabile del Settore 1 Amministrativo del Comune di Canelli l'adozione di tutti gli atti relativi e consequenziali necessari;

4) di trasmettere, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 la presente deliberazione alla Corte dei Conti - Sezione Controllo Regione Piemonte e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

5) di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Canelli ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

* * * * *

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49/2020 del 22/12/2020.
Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CORINO ANGELICA*

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. MICHELA PARISI FERRONI*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate